PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Indice

Parte I – PRINCIPI GENERALI ..... 3~~3~~

1. Scopo ..... 3~~3~~

2. Ambito di applicazione ..... 3~~3~~

3. Principi Generali ..... 3~~3~~

4. Definizioni ..... 5~~5~~

Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE ..... 7~~7~~

5. Ruoli e Responsabilità ..... 7~~7~~

6. Segnalazioni ..... 8~~8~~

7. Segnalante ..... 9~~9~~

8. Canali di segnalazione ..... 10~~10~~

9. Gestione delle segnalazioni ..... 11~~11~~

a. Ricezione delle segnalazioni ..... 11~~11~~

b. Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione ..... 11~~11~~

d. Chiusura del caso ..... 13~~13~~

10. Divieto di Ritorsione ..... 14~~14~~

Parte III – DISPOSIZIONI FINALI ..... 15~~15~~

11. Tutela della riservatezza ..... 15~~15~~

12. Processo di miglioramento continuo ..... 15~~16~~

13. Archiviazione e tracciabilità della documentazione ..... 16~~16~~

14. Formazione e comunicazione ..... 16~~16~~

15. Misure disciplinari ..... 17~~17~~

16. Norme di riferimento e Privacy ..... 17~~17~~

Parte I – PRINCIPI GENERALI

1. Scopo

Galvair s.r.l. (di seguito anche "Galvair" o "la Società") si impegna nel rispettare ed essere conforme alle normative vigenti. Al fine di perseguire questi principi, la Società ha implementato un sistema onnicomprensivo per le segnalazioni e la gestione coerente di potenziali/sospette violazioni (Segnalazioni Whistleblowing).

Lo scopo di questo documento è quello di delineare le procedure per la presentazione e la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, ivi incluse le fasi relative alla ricezione, all'analisi e alla risoluzione di tali segnalazioni. La procedura definisce l'oggetto delle segnalazioni, i soggetti autorizzati a effettuare le segnalazioni e la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità che i Segnalanti e la Società devono rispettare durante il processo di segnalazione e gestione della stessa.

2. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a Galvair, ivi inclusi tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. n. 24/2023, ossia coloro che operano in nome e per conto di Galvair, quali amministratori, dirigenti, collaboratori a tempo indeterminato e a tempo determinato o che svolgono funzioni di controllo e vigilanza, prestazioni occasionali, lavoratori somministrati, volontari e tirocinanti, azionisti nonché terze parti quali lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti.

3. Principi Generali

I soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente procedura devono operare nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e di poteri basato sui seguenti principi:

Riservatezza

L'identità del Segnalante, così come quella del segnalato e di eventuali altri soggetti coinvolti, oltre che il contenuto della segnalazione e dei relativi documenti non deve essere rivelato a persone non direttamente coinvolte nella gestione della segnalazione, a meno che non sia stato ottenuto il consenso preventivo da parte di tali soggetti. La divulgazione può essere consentita solo se strettamente necessaria per la gestione della segnalazione e deve essere limitata al personale autorizzato responsabile della gestione della segnalazione, come descritto nella presente procedura. In questi casi, il Segnalante deve essere tempestivamente informato e fornire il proprio consenso espresso.

La riservatezza e l'anonimato sono rispettati anche attraverso l'adozione di uno strumento informatico dedicato alle Segnalazioni Whistleblowing che garantisce sistemi di crittografia.

Trasparenza

Le attività regolate dalla presente procedura devono provvedere a garantire la trasparenza nello svolgimento dei propri incarichi e a fornire un'informativa completa e veritiera.

Autonomia, Imparzialità, Indipendenza e Professionalità

Le Segnalazioni Whistleblowing devono essere gestite in modo da garantire il rispetto dei principi di autonomia, imparzialità, indipendenza e professionalità.

Veridicità e Fondatezza

Le segnalazioni devono avere ad oggetto notizie di cui il Segnalante ragionevolmente ritenga essere vere.

Divieto di Ritorsione a tutela dei Segnalanti e delle Altre Parti Coinvolte

Le ritorsioni sono rigorosamente vietate quando il Segnalante effettua una segnalazione in buona fede e sulla base di motivi fondati. Tale principio è disciplinato dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023 e dall'art. 19 della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che non solo regolamentano ma impediscono qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi segnala potenziali violazioni. L'obiettivo primario di tale previsione è quello di proteggere tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione da qualsiasi forma di trattamento ingiusto o dannoso.

Il divieto di ritorsione è valido quando il Segnalante ha presentato la segnalazione sulla base di motivazioni ben fondate.

4. Definizioni

Galvair s.r.l.	Società Galvair s.r.l.
Violazioni ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023	Comportamenti, atti od omissioni che danneggiano l'azienda e che possono consistere in: - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali; - atti od omissioni che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione Europea; - violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato; - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti; - violazioni della normativa locale in materia di responsabilità delle società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
Segnalazione Whistleblowing	Una comunicazione, effettuata in forma scritta o orale, relativa a una sospetta violazione, come meglio specificato nei paragrafi 6, 7 e 8 della presente procedura.
Segnalazione "interna"	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4
Segnalazione "esterna"	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7
"Divulgazione pubblica"	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Facilitatore	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione e che può operare sia all'interno sia all'esterno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, può trattarsi del Gestore delle Segnalazioni, del responsabile diretto del Segnalante, del responsabile delle Risorse Umane, di un collega, di una terza persona o di qualsiasi altra figura interna o esterna all'organizzazione. Come il Segnalante, anche il Facilitatore è tutelato in base al paragrafo "11. Tutela della riservatezza" della presente procedura.
Gestore delle Segnalazioni	La figura di Gestore delle Segnalazioni che assume il ruolo di Responsabile del Canale Interno ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 24/2023.
Persona Interessata	Una persona fisica o giuridica o un organo societario citata nella segnalazione del Segnalante a cui è riconducibile la presunta violazione o come persona altrimenti coinvolta.
Ritorsione	Qualsiasi condotta, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, commessa nei confronti di una persona che ha presentato una segnalazione e che può causarle, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.
Segnalante	Chiunque segnali una sospetta violazione o una pratica illegale di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative.
Terze Parti	- Lavoratori autonomi e somministrati, collaboratori, liberi professionisti, consulenti; - persone il cui rapporto di lavoro deve ancora iniziare e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni durante il processo di assunzione; - ex dipendenti o partner di Galvair che sono venuti a conoscenza di violazioni durante il loro rapporto di lavoro con la Società.

Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE

5. Ruoli e Responsabilità

Gestore delle Segnalazioni
La figura di Gestore delle Segnalazioni assume il ruolo di Responsabile del Canale Interno ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 24/2023.

Il Gestore delle Segnalazioni è responsabile delle seguenti attività:

a) rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e, se necessario, chiedere ulteriori informazioni;
c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) fornire un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, se non è stato inviato alcun avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni dalla segnalazione;
e) fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sulle modalità per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sulle modalità per effettuare le segnalazioni esterne.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni, nello svolgimento delle sue funzioni, si occupa di:

- monitorare il processo di segnalazione, garantendo aggiornamenti periodici sul suo stato e su quello dei canali di segnalazione, ove opportuno;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, coordinando tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni;
- valutare l'ammissibilità della segnalazione, per le segnalazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, al fine di verificare che questa non abbia una manifesta infondatezza o un contenuto generico;
- avviare l'istruttoria interna, in caso di segnalazioni ammissibili, con il supporto di responsabili di altre funzioni interne e/o di consulenti esterni, individuando i soggetti incaricati di condurre le indagini, valutando la correttezza e l'attendibilità dei fatti segnalati;
- fornire un riscontro al Segnalante come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

Di seguito sono riportati i dettagli delle persone designate come Gestore delle Segnalazioni per la Società.

Il dott. Massimo Scarafuggi assume il ruolo di Gestore delle Segnalazioni (Responsabile del Canale Interno) per la Società.

In caso di segnalazioni che coinvolgono o riguardano il soggetto designato come Gestore delle Segnalazioni o un suo collaboratore, è possibile indirizzare la segnalazione ad un soggetto con funzioni di riserva/"back up", individuato nella figura dell'Amministratore Delegato.

6. Segnalazioni

Le seguenti **violazioni possono essere oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023:**

1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;

5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le informazioni relative alle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa.

Non rientrano tra le violazioni che devono essere segnalate attraverso i canali previsti:

- reclami, controversie o richieste relative ad un interesse personale del Segnalante, come ad esempio questioni riguardanti esclusivamente il proprio rapporto di lavoro personale con i colleghi;
- informazioni chiaramente prive di fondamento;
- informazioni che sono già disponibili e di pubblico dominio;
- informazioni acquisite sulla base di speculazioni o pettegolezzi inattendibili (es. "rumors");

- violazioni già disciplinate da altri atti comunitari o nazionali (come previsto dalla "Parte II Allegato al D.Lgs. n. 24/2023");
- violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi alla difesa o alla sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Per essere ammissibile, la segnalazione non solo deve soddisfare i suddetti requisiti oggettivi, ma deve anche essere il più possibile precisa e circostanziata.
In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire il fatto segnalato.

È inoltre utile allegare qualsiasi documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

7. Segnalante

Le segnalazioni di violazioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 possono essere effettuate da:

- tutti i collaboratori di Galvair, nonché i lavoratori a tempo determinato o che svolgono prestazioni occasionali, i volontari e i tirocinanti;
- personale con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano la gestione e il controllo delle attività aziendali;
- i lavoratori subordinati, autonomi, i lavoratori somministrati, i collaboratori, i liberi professionisti, gli appaltatori, i consulenti;
- persone il cui rapporto di lavoro con la Società deve ancora iniziare e che siano venute a conoscenza di informazioni sulle violazioni durante il processo di assunzione;
- ex collaboratori o partner di Galvair che siano venuti a conoscenza di violazioni durante il loro precedente rapporto di lavoro con la Società.

Ai soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, come descritto nel presente documento, sono riconosciuti i diritti di tutela previsti dalla normativa stessa e illustrati nella Parte III della presente procedura.

8. Canali di segnalazione

Galvair ha istituito un sistema di reporting mediante "Canale interno" per la presentazione di segnalazioni relative a violazioni ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 24/2023, incluse le violazioni di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Le segnalazioni che rientrano nell'ambito delle Violazioni del D.Lgs. 231/01 possono essere inoltrate solo attraverso il "Canale interno" di segnalazione. Per ciò che concerne, invece, le segnalazioni riguardanti violazioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 24/2023, potranno essere effettuate attraverso tutti i canali previsti dalla normativa di riferimento.

Per le segnalazioni, il Segnalante potrà utilizzare la piattaforma digitale di segnalazione disponibile da computer o cellulare al seguente link https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/galvair/87302, e inoltrare le segnalazioni attraverso le seguenti modalità:

- **in forma scritta** mediante la piattaforma digitale per le segnalazioni, accessibile al seguente link da computer https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/galvair/87302

- in **forma orale**, attraverso il modulo di segnalazione in forma vocale, come indicato sulla piattaforma

In tutti i casi il canale è idoneo ad assicurare la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, nonché a garantire l'anonimato della segnalazione.

Al fine di gestire correttamente il processo sopra delineato, non verranno prese in considerazione le segnalazioni inoltrate in forma anonima.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 24/2023, il Segnalante ha la possibilità, in determinate circostanze, di utilizzare anche un canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o di effettuare una divulgazione pubblica. Il canale di segnalazione esterno all'ANAC può essere attivato alle seguenti condizioni:

- il canale interno non è attivo o non garantisce la riservatezza del Segnalante;
- la segnalazione effettuata attraverso il canale interno non ha avuto seguito da parte del Gestore delle Segnalazioni entro i termini previsti o non è stata adeguatamente affrontata;
- il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione effettuata attraverso il canale interno non avrà un seguito efficace o comporterà un rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico (es. salute e sicurezza o pericolo ambientale).

La divulgazione pubblica (attraverso la stampa o i media elettronici o comunque con mezzi accessibili al pubblico che possano raggiungere un numero elevato di persone) può essere utilizzata solo nei seguenti casi:

- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna o esterna a cui non è stato dato seguito entro i termini previsti;

- il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico;
- il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che, in caso di segnalazione esterna, vi sia il rischio di ritorsioni o che la segnalazione possa non avere efficace seguito a causa di circostanze specifiche, come quelle in cui le prove possono essere occultate o distrutte, o in cui le persone che hanno ricevuto la segnalazione possono essere colluse con l'autore della violazione o coinvolte nella violazione.

Per tutto l'iter di segnalazione, i Segnalanti hanno la possibilità di avvalersi del supporto di una persona designata che li assista durante il processo, la quale assume il ruolo di Facilitatore. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante, un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista senza spendere la sigla sindacale, avente la finalità di assistere e ottimizzare la procedura di segnalazione.

9. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni interne ricevute attraverso i canali descritti nel paragrafo precedente saranno gestite come descritto di seguito.

a. Ricezione delle segnalazioni

Tale attività è svolta e coordinata dal Gestore delle Segnalazioni, il quale deve comunicare al Segnalante, entro 7 giorni dal ricevimento, l'avvenuta ricezione della segnalazione.

Qualora la Segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso da quello individuato ed autorizzato, la Segnalazione deve essere trasmessa da quest'ultimo, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notifica al Segnalante.

b. Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione

Tale compito è svolto dal Gestore delle Segnalazioni, anche in collaborazione, ove ritenuto opportuno, con consulenti esterni, per le segnalazioni rientranti nel D.Lgs. n. 231/2001 e quelle avente ad oggetto il diritto dell'Unione Europea, così come previsto dal D.Lgs. n.24/2023.
Questa fase è finalizzata a:

1. verificare che la segnalazione sia stata presentata in conformità alle disposizioni del presente documento;
2. valutare il contenuto della segnalazione al fine di verificare se siano rispettati i requisiti per rientrare in una delle casistiche disciplinate dal presente documento (violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, del D.Lgs. n. 231/2001, etc.);
3. instaurare un dialogo con il Segnalante e, ove ritenuto necessario, richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Pertanto, il Gestore delle Segnalazioni, valuta l'ammissibilità della segnalazione, dandone successivamente comunicazione al Segnalante.

A seguito della verifica dell'idoneità della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni individua i soggetti che devono partecipare alla successiva fase istruttoria e fornisce loro le informazioni essenziali per avviare il processo di indagine.

c. Istruttoria

Questa fase viene eseguita dal Gestore delle Segnalazioni che ha il compito di avviare la procedura di indagine e assicurare la tempestiva conclusione, coinvolgendo e coordinando eventuali collaboratori e consulenti, nel pieno rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e in conformità alla presente Procedura e al D. Lgs. 24/2023.

Il soggetto responsabile della fase istruttoria è tenuto a garantire l'esecuzione delle attività ispettive. In questa fase, a seguito del consenso ottenuto da parte del segnalante,[1] è possibile avvalersi del supporto operativo e tecnico di funzioni e/o consulenti esterni precedentemente individuati.

Il processo investigativo è finalizzato alla conduzione di indagini mirate volte a individuare, verificare e valutare tutti i potenziali elementi che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati. Questa fase investigativa deve rimanere imparziale nei confronti delle Funzioni coinvolte, del Segnalante e della persona oggetto della segnalazione, e deve essere condotta senza pregiudizi. Inoltre, la persona oggetto della segnalazione deve avere la possibilità di rispondere e ricevere assistenza.

Questa fase deve rispettare, tra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti principi:

- definire e documentare in modo chiaro e completo l'obiettivo e l'ambito;
- garantire la sicurezza e la riservatezza dei contenuti e della documentazione, nonché delle persone coinvolte;
- trattare i dati personali in conformità alle norme sulla protezione dei dati (come indicato nel paragrafo 3 "Principi Generali" del presente documento);
- mantenere una comunicazione chiara e priva di ambiguità;
- fornire aggiornamenti periodici al Segnalante in merito allo stato di avanzamento della segnalazione;
- inoltre, il coinvolgimento delle pertinenti aree aziendali nella fase di indagine è fondamentale per garantire l'attuazione di misure di tutela sia per il Segnalante che per il soggetto segnalato, e per valutare le implicazioni anche da un punto di vista giuslavoristico.

[1] Si specifica che la Società Galvair s.r.l. ai fini della gestione della segnalazione, può avere necessità di avvalersi del supporto operativo e tecnico di funzioni e/o consulenti esterni precedentemente individuati al fine di svolgere approfondimenti specialistici circa la propria segnalazione. Si rende quindi necessaria la comunicazione alla società terza anche del nominativo del segnalante e/o di ulteriori informazioni dalle quali potrebbe essere desunta l'identità di tale soggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 24/2023 è richiesto il consenso del segnalante per la comunicazione dell'identità dello stesso, e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, a persone diverse da quelle competenti, in base alla legge, a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il mancato consenso non pregiudica la gestione, da parte della Società, della segnalazione, ma in tal caso l'efficacia dell'attività investigativa potrà essere inferiore.

d. Chiusura del caso

Questa fase è svolta e coordinata dal Gestore delle Segnalazioni.

La fase di chiusura determina la conclusione del processo.

Un caso è chiuso quando non si ritengono necessarie ulteriori azioni e non è necessario svolgere ulteriori indagini.

In questa fase si devono prendere in considerazione le seguenti azioni:

- conclusione del processo di segnalazione e comunicazione del suo esito;
- azioni in risposta a eventuali segnalazioni (ad esempio, azioni disciplinari);
- comunicazione al personale incaricato del supporto e della protezione del Segnalante e alle altre parti coinvolte;
- identificazione di possibili misure di protezione in corso;
- raccolta di suggerimenti da parte del Segnalante e delle altre parti coinvolte;
- archiviazione di tutti i documenti raccolti nelle fasi precedenti.

Se, durante la fase di valutazione, la violazione è confermata, il responsabile della funzione interessata, coinvolta nella segnalazione, può essere incaricato di formulare un piano d'azione per le aree e i processi coinvolti nella segnalazione.

Inoltre, il Gestore delle Segnalazioni, con l'assistenza delle funzioni e/o dei consulenti coinvolti nell'indagine, procederà a:

1) formalizzare le misure necessarie per la risoluzione della violazione;
2) individuare il soggetto responsabile di garantire la corretta attuazione e il monitoraggio di tali misure;
3) ricevere aggiornamenti continui sull'efficacia delle misure di monitoraggio;
4) coinvolgere le funzioni competenti per la determinazione di azioni disciplinari, se necessarie;
5) coinvolgere le autorità competenti, se ritenuto necessario.

Al termine della fase di chiusura, il Gestore delle Segnalazioni coadiuvato dalle funzioni coinvolte, fornirà un riscontro sulla segnalazione e al Segnalante, nelle modalità previste dalla piattaforma.

Il riscontro fornito nella suddetta comunicazione deve dare conto dell'esito della segnalazione e, in particolare, a titolo esemplificativo, tale comunicazione può essere:

- <u>archiviata</u> per mancanza di fondamento, di prove sufficienti o per altri motivi;
- <u>conclusa</u> con l'adozione delle misure necessarie per porre rimedio alla questione sollevata;
- <u>rinviata</u> a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il Gestore delle Segnalazioni deve fornire un primo riscontro, anche solo interlocutorio, al Segnalante <u>entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione</u> (o se non è stato inviato alcun avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione).

10. Divieto di Ritorsione

Il Segnalante è protetto da qualsiasi **ritorsione**, diretta o indiretta, nei suoi confronti e da qualsiasi **forma di discriminazione** per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione.

La stessa tutela si applica anche nei confronti del Facilitatore e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati (es. colleghi di lavoro).

La Ritorsione può consistere in qualsiasi forma di comportamento lesivo, quali, a titolo esemplificativo:

a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b) retrocessione o mancata promozione;
c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio o modifica dell'orario di lavoro;
d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) note di merito negative o referenze negative;
f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) annullamento di una licenza o di un permesso;
o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Parte III – DISPOSIZIONI FINALI

11. Tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi informazione che possa rivelare direttamente o indirettamente la sua identità non sarà divulgata a persone diverse da quelle incaricate di ricevere e gestire le segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, senza preliminare preavviso e consenso ottenuto dal Segnalante.

In particolare, per quanto riguarda la divulgazione dell'identità del Segnalante, il D.Lgs. n. 24/2023 (art. 12) prevede le seguenti misure di riservatezza:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);
- nei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (comma 4);
- nei procedimenti disciplinari, l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori, anche se conseguenti alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità (comma 5);
- il Segnalante deve ricevere una comunicazione scritta che spieghi le ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione mediante il "Canale interno" ed esterno di cui al presente documento, quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (comma 6).

La riservatezza è garantita anche:

- in caso di segnalazione orale,effettuata tramite la piattaforma di cui sopra;
- quando la segnalazione viene effettuata seguendo procedure diverse da quelle stabilite ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 o viene presentata a soggetti diversi da quelli designati per la gestione delle segnalazioni;
- al segnalato e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione.

La riservatezza è garantita anche dall'uso di strumenti di crittografia dedicati.

12. Processo di miglioramento continuo

In aggiunta a quanto sopra, la responsabilità di formulare raccomandazioni in merito alle misure correttive necessarie da adottare nei settori e nei processi aziendali interessati dalle segnalazioni è affidata a Galvair.

13. Archiviazione e tracciabilità della documentazione

Tutte le segnalazioni devono essere trattate nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Tutti i documenti relativi alla Segnalazione di Whistleblowing devono essere conservati per il tempo strettamente necessario a gestirla. Se non diversamente indicato dalla normativa locale o, se più restrittivi, da accordi interni, l'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione scade dopo 5 anni da quando l'esito del processo di whistleblowing è stato comunicato al Segnalante.

Alla scadenza tutti i documenti devono essere cancellati.

14. Formazione e comunicazione

La Società Galvair si impegna a predisporre misure adeguate a sensibilizzare il personale e i terzi sul sistema di segnalazione, sulla sua procedura, sulle fasi del processo e sui prerequisiti da soddisfare.

Tale informazione è incentrata sui seguenti aspetti:

- il contributo del lavoratore all'efficacia del processo di segnalazione;
- come riconoscere le violazioni;
- come segnalare una sospetta violazione e a chi;
- come e a chi porre domande sul processo di segnalazione;
- come contribuire a prevenire, evitare e proteggersi da comportamenti dannosi;
- misure di protezione per coloro che utilizzano il sistema di whistleblowing;
- l'impatto della mancata segnalazione di una violazione e le sue potenziali conseguenze;
- spiegare le conseguenze di comportamenti non conformi alla procedura di whistleblowing, quali, ad esempio, segnalazioni consapevolmente false o comportamenti lesivi, che possono giustificare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Inoltre, tutto il personale deve comprendere che:

- la procedura di whistleblowing non sostituisce l'assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti per il proprio ambiente di lavoro;
- il sistema di gestione del whistleblowing non sostituisce gli obblighi legali nazionali di segnalazione alle autorità competenti, ove opportuno.

Le informazioni relative ai canali, alle procedure e alle modalità per le segnalazioni interne o esterne, o per la divulgazione pubblica, devono essere chiaramente condivise con tutti i soggetti legittimati a effettuare una segnalazione.

Le informazioni di cui sopra saranno esposte e rese ben visibili e accessibili nei luoghi di lavoro e sul sito web di Galvair.

15. Misure disciplinari

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, Galvair, in conformità con quanto previsto dalla normativa giuslavorista applicabile, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro, nonché del sistema sanzionatorio previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, si riserva di avviare azioni disciplinari nel caso in cui il Segnalante sia ritenuto penalmente responsabile, anche, ma non solo, attraverso una sentenza di primo grado, per aver presentato false accuse o denunce diffamatorie. Ciò vale in particolare per i casi in cui gli stessi reati siano commessi in concomitanza con la presentazione di denunce alle autorità giudiziarie o contabili, o per la responsabilità civile derivante dagli stessi reati in caso di dolo o colpa grave.

Inoltre, le persone che si trovano nelle suddette situazioni non hanno diritto alle tutele garantite dalla normativa stessa.

16. Norme di riferimento e Privacy

I seguenti documenti costituiscono il principale quadro normativo di riferimento e forniscono i riferimenti giuridici rilevanti che sono alla base di questa procedura e dei suoi processi:

- Direttiva UE n. 1937/2019 riguardante la tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e relativi recepimenti nazionali;
- D.Lgs. n. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- altre leggi italiane relative al Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche");
- ISO 37002 International "Whistleblowing management systems".
- Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation - GDPR" e recepimenti nazionali.

Tutti i dati personali che non sono utili per la gestione di una specifica segnalazione non devono essere raccolti. Se raccolti incidentalmente, tali dati devono essere cancellati senza ritardo.

Il trattamento dei dati personali sarà gestito nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché di tutte le altre leggi e regolamenti applicabili.

Quando la segnalazione non è anonima, i dati personali del Segnalante saranno trattati insieme a quelli dell'interessato/e/o di eventuali terzi, nonché a tutte le ulteriori informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, al fine di valutare e verificare la fondatezza della segnalazione.[2]

[2] Si specifica che la Società Galvair s.r.l., ai fini della gestione della segnalazione, può avere necessità di avvalersi del supporto operativo e tecnico di funzioni e/o consulenti esterni precedentemente individuati al fine di svolgere approfondimenti specialistici circa la propria segnalazione. Si rende quindi necessaria la

Titolare del trattamento sarà Galvair a cui appartiene il Segnalante e/o la Persona Interessata, che agirà in ogni caso come autonomo titolare del trattamento.

Qualora l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Sezione III del GDPR possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, e possa essere compromessa la possibilità di verificare effettivamente la fondatezza della segnalazione, o di raccogliere le prove necessarie, è possibile limitare o ritardare tale esercizio, in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In nessun caso l'interessato o terzi possono esercitare il diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante.

La Società si riserva di valutare, caso per caso, le circostanze e le condizioni specifiche che rendono opportuno informare debitamente l'interessato sulla conclusione della procedura di verifica, per evitare abusi e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

comunicazione alla società terza anche del nominativo del segnalante e/o di ulteriori informazioni dalle quali potrebbe essere desunta l'identità di tale soggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 24/2023 è richiesto il consenso del segnalante per la comunicazione dell'identità dello stesso, e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, a persone diverse da quelle competenti, in base alla legge, a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il mancato consenso non pregiudica la gestione, da parte della società, della segnalazione, ma in tal caso l'efficacia dell'attività investigativa potrà essere inferiore.